

AULA 'A'



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANTONIO MANNA	- Presidente -
Dott. MARGHERITA MARIA LEONE	- Consigliere-
Dott. ROBERTO RIVERSO	- Consigliere -
Dott. CARLA PONTERIO	- Consigliere -
Dott. GUGLIELMO CINQUE	-Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 7632-2021 proposto da:

. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dagli avvocati

- ricorrente principale -

contro

, rappresentata e difesa dagli

avvocati

- controricorrente -

nonché contro

rappresentata e difesa dagli avvocati

- controricorrente -

nonché contro

Oggetto

**Risarcimento
rapporto
privato**

R.G.N. 7632/2021

Cron.

Rep.

Ud. 11/06/2025

PU

2025

3013



**- controricorrente - ricorrente incidentale -
nonché contro**

S.R.L.;

- ricorrente principale - controricorrente incidentale -

avverso la sentenza n. 504/2020 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 17/09/2020 R.G.N. 36/2020;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/06/2025 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. OLGA PIRONE che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli avvocati
, per delega verbale avvocato
udito l'avvocato
udito l'avvocato .

Fatti di causa

1. Il Tribunale di Milano, per quello che interessa in questa sede, in accoglimento parziale del ricorso proposto da S.r.l. e previo accertamento della realizzazione da parte di di atti di concorrenza sleale in concorso con S.r.l. ex artt. 2598 e 2043 cod. civ. e di condotte in violazione dei doveri di diligenza e fedeltà ex artt. 2104 e 2105 cod. civ., ha condannato questi ultimi a risarcire il danno patito dall'ex datrice di lavoro e quantificato in misura pari alle retribuzioni percepite dai medesimi nel periodo compreso tra il maggio 2013 e la cessazione dei rispettivi rapporti di lavoro, oltre alle spettanze di fine rapporto e al TFR maturato nel suddetto medesimo periodo, oltre accessori.



2. Il primo giudice ha ritenuto, in via preliminare, che non vi fosse connessione ex art. 40 cpc tra il presente giudizio e quelli pendenti innanzi al Tribunale Civile di Milano -Sezione Imprese- per la diversità dell'oggetto della controversia riguardante le dinamiche del rapporto di lavoro; ha considerato utilizzabile la consulenza tecnica informatica effettuata dalla società datrice di lavoro perché tutte le comunicazioni *mail* dei lavoratori, sebbene estratte da *account* privati, erano state fatte confluire sul *server* aziendale per cui la corrispondenza doveva considerarsi aperta e non chiusa; ha opinato che la transazione intercorsa tra la società ed il _____, in data 2.12.2013, non precludesse alla datrice di lavoro la possibilità di richiedere i danni azionati perché non conosciuti e non ragionevolmente prevedibili al momento della sua stipulazione.
3. La Corte di appello di Milano, con la sentenza n. 504/2020, in riforma della pronuncia di prime cure, ha condiviso l'assunto del Tribunale circa l'assenza di connessione tra la presente causa e quelle pendenti innanzi alla Sezione Imprese per la diversità dell'oggetto, nonché la mancanza di presupposti per una eventuale riunione dei giudizi; nel merito, ha respinto le originarie domande della società, dichiarando assorbite le altre, dopo avere richiamato la giurisprudenza sulle problematiche dell'uso della posta elettronica aziendale e sul controllo e/o utilizzo della stessa da parte del datore di lavoro e dopo avere sottolineato che non sussistevano i presupposti per ritenere la corrispondenza oggetto della consulenza come "aperta" e, quindi, rilevando la inutilizzabilità dell'accertamento tecnico e la mancanza di prova della responsabilità dei dipendenti, non desumibile da altre risultanze processuali.



4. Avverso la sentenza di secondo grado la **S.r.l.** ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi cui hanno resistito con controricorso
- e **S.p.A.**, il quale ha presentato ricorso incidentale condizionato sulla base di due motivi, cui ha resistito a sua volta la società.
5. Le parti hanno depositato memorie e la causa, fissata in un primo tempo in udienza camerale, è stata poi rinviata in pubblica udienza per la rilevanza delle questioni sottoposte a questa Corte.
6. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta concludendo per il rigetto del ricorso: richiesta ribadita in sede di udienza.

Ragioni della decisione

1. I motivi possono essere così sintetizzati.
2. Con il primo motivo del ricorso principale la società denuncia la violazione e falsa applicazione ex art. 360 co. 1 n. 3 cpc, degli artt. 615 ter e 616 c.p., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2697 cod. civ., per avere l'impugnata sentenza erroneamente applicato i principi sulla cd. corrispondenza "aperta" anche in conseguenza del travisamento dei fatti accertati dalla consulenza tecnica di ufficio prodotta da essa **S.p.A.**, **S.r.l.** e non contestata dai resistenti. Si deduce che la corrispondenza prodotta era stata tutta rinvenuta sui sistemi informatici aziendali di sua proprietà, quali *personal computer* e *server* e, quindi, consultabile senza alcuna chiave di accesso in quanto la società era titolare di menzionati sistemi informatici e aziendali; si precisa che la dipendente **S.p.A.** aveva creato, sin dal marzo 2013, una alberatura di cartelle dedicata a **S.p.A.**, **S.r.l.**, poi cancellata, e tale fatto era stato ignorato



dalla Corte territoriale; che la GIP del Tribunale di Milano, nell'archiviare il procedimento per violazione degli artt. 616 ter e 616 c.p. nei confronti dei vertici della società, aveva escluso sia una violazione della corrispondenza in senso proprio, sia un accesso abusivo ad una sistema informatico e che i lavoratori non avevano mai contestato la circostanza di avere consentito di ricevere la posta personale sul medesimo applicativo di posta elettronica utilizzato sul *p.c.* aziendale.

3. Con il secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazione ex art. 360 co. 1 n. 3 e n. 5 cpc, degli artt. 2730, 2731, 2732 e 2733 cod. civ. nonché degli artt. 115 e 116 cpc, per avere la impugnata sentenza erroneamente ignorato il valore confessorio delle dichiarazioni rese dai lavoratori in sede di interrogatorio formale e riguardanti il contenuto delle comunicazioni circa un loro coinvolgimento con la S.r.l.
4. Con il terzo motivo si obietta la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 co. 1 n. 3 cpc, dell'art. 4 della legge n. 300/1970 per avere l'impugnata sentenza configurato la rilevanza del controllo dell'attività lavorativa in relazione alla utilizzabilità delle prove documentali presentate in giudizio nonché la carenza di motivazione e la manifesta erroneità della gravata pronuncia. Si sostiene che il controllo delle comunicazioni era avvenuto dopo la cessazione dei rapporti di lavoro e solo a fronte di fatti che ragionevolmente facevano ritenere il perpetrarsi di condotte illecite realizzate dagli ex dipendenti in costanza di rapporto di lavoro, di talché l'attività della società era da considerarsi lecita.
5. Con il quarto motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 co. 1 n. 3 cpc, degli artt. 11 e 24 D.lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy), per aver l'impugnata



sentenza ritenuto, in modo apodittico e senza offrire alcuna specifica motivazione, il configurarsi della condotta illecita in questione in relazione alla utilizzabilità delle prove documentali presentate in giudizio, quando, invece, dalla stessa perizia emergeva che nessun accesso abusivo era stato realizzato e nessuna violazione dei sistemi di autenticazione degli *account* personali degli ex dipendenti era stato violato dalla società.

6. Con il quinto motivo la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione, ex art. 360 co. 1 n. 3 cpc, degli artt. 2104, 2105, 2598, 2600, 2043 e 2055 cod. civ. nonché degli artt. 2056, 1223, 1226 e 1227 cod. civ. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere l'impugnata sentenza erroneamente e *contra ius* escluso la violazione dei doveri dei lavoratori, quali ex dipendenti della S.r.l. e per avere escluso la sussistenza di un rapporto di derivazione causale tra le denunciate condotte ed il danno subito da essa società: in particolare, si specifica che la Corte territoriale non aveva valutato altre risultanze processuali rappresentate dalle seguenti circostanze: a) il S.r.l. aveva costituito S.r.l. mentre era dipendente (oltre che socio e amministratore) di S.r.l.; b) la costituzione di S.r.l. era avvenuta attraverso una intestazione fiduciaria; c) tale società svolgeva la medesima attività e le stesse operazioni di S.r.l.; d) nelle lettere di dimissioni erano state fornite dai dipendenti motivazioni a fondamento delle stesse gravemente inveritiere; e) l'operazione era stata occultata ad S.r.l., nel settembre 2013, per consentire a S.r.l. di sviare l'operazione; f) altri elementi da cui desumere lo sviamento di altre operazioni, g) la sussistenza di danni che avevano azzerato *tout court* la



redditizia attività svolta da H2H S.r.l. nel settore dei

7. Con il primo motivo del ricorso incidentale condizionato
eccepisce l'omesso esame circa un fatto
decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra
le parti ex art. 360 co. 1 n. 5 cpc, non essendosi la Corte
territoriale pronunciata in merito alla eccezione preliminare,
già formulata in primo grado, di
improcedibilità/inammissibilità delle domande svolte da
S.r.l. per rinuncia dei relativi diritti da parte della società
nella transazione del 2.12.2013.
8. Con il secondo motivo del ricorso incidentale condizionato si
critica la impugnata sentenza per motivi attinenti alla
giurisdizione, per violazione delle norme sulla competenza e
per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ex art.
360 co. 1 n. 1, 2 e 3 cpc, per non avere rilevato la Corte
distrettuale, tra il presente giudizio e gli ulteriori giudizi
promossi da S.r.l. nei confronti di esso ricorrente avanti
al Tribunale delle Imprese di Milano, la connessione ex art.
40 cpc relativa al cumulo soggettivo di cui all'art. 33 cpc
nonché la continenza di cause ex art. 39 cpc e per non avere
disposto la riunione dei procedimenti.
9. Il primo, il terzo ed il quarto motivo del ricorso principale, da
scrutinare congiuntamente per la loro connessione logico-
giuridica, non sono fondati.
10. I dati di fatto da cui partire sono quelli evidenziati nella
gravata sentenza (pag. 18, cpv. 1, 2 e 3), ove è stato
specificato che la posta acquisita dal datore di lavoro
proveniva da *account* personali, sebbene inseriti sul *server*
aziendale, per accedere ai quali occorreva una *p.w.* e che le
indagini compiute dalla società erano state espletate nel



maggio 2014, quando tutti i dipendenti coinvolti avevano già rassegnato le proprie dimissioni (ricorso per cassazione, pag. 7 punto 2.4).

11. La Corte territoriale, pertanto, in tale contesto fattuale, ha correttamente applicato i principi di cui alla sentenza della Corte Europea per i Diritti dell'Uomo (cfr. Grande Camera, sentenza 5 settembre 2017, ricorso n. 61496/08, Barbalescu) ove, partendo dai concetti di "vita privata" (punto 71. *"La Corte ritiene che la nozione di "vita privata" possa comprendere le attività professionali (si vedano Fernández Martínez c. Spagna [GC], n. 56030/07, § 110, CEDU 2014 (estratti), e Oleksandr Volkov c. Ucraina, n. 21722/11, §§ 165-66, CEDU 2013), o le attività che hanno luogo in un contesto pubblico (si veda Von Hannover c. Germania (n. 2) [GC], nn. 40660/08 e 60641/08, § 95, CEDU 2012). Le limitazioni alla vita professionale di una persona possono rientrare nell'articolo 8 se hanno ripercussioni sulle modalità con cui la stessa costruisce la sua identità sociale mediante lo sviluppo di rapporti con gli altri. A tale riguardo deve essere rilevato che per la maggior parte delle persone la vita lavorativa rappresenta una significativa, se non la più importante, possibilità di sviluppare rapporti con il mondo esterno (si veda Niemietz, sopra citata, § 29)" e di "corrispondenza" (punto 72. *"Inoltre, in ordine alla nozione di "corrispondenza", deve essere osservato che nella formulazione dell'articolo 8 tale termine non è qualificato da un aggettivo, a differenza del termine "vita". E in realtà la Corte ha già ritenuto che, nell'ambito della corrispondenza svolta mediante telefonate, non debba essere effettuata alcuna qualificazione di tale tipo. In diverse cause concernenti la corrispondenza con un avvocato non ha neanche previsto la possibilità dell'inapplicabilità dell'articolo 8 in ragione del carattere professionale della corrispondenza (si veda Niemietz, sopra citata, § 32, con ulteriori riferimenti). Ha inoltre ritenuto che le conversazioni telefoniche siano comprese nella nozione di "vita privata" e di "corrispondenza" di cui all'articolo 8 (si veda Roman Zakharov c. Russia [GC], n. 47143/06, § 173, CEDU 2015). In linea di massima, ciò vale anche per le telefonate effettuate o ricevute nei locali dell'impresa (si veda Halford, sopra citata, § 44, e Amann c. Svizzera [GC], n. 27798/95,**



§ 44, CEDU 2000 II). Si applica lo stesso principio alle e-mail inviate dal luogo di lavoro, che godono di analoga tutela ai sensi dell'articolo 8, così come le informazioni tratte dal controllo dell'utilizzo di internet da parte di una persona (si veda Copland, sopra citata, § 41 in fine)", è stato affermato che le comunicazioni trasmesse dai locali dell'impresa nonché dal domicilio di una persona possono essere comprese nella nozione di "vita privata" e di "corrispondenza" di cui all'articolo 8 della Convenzione (si vedano Halford, sopra citata, § 44; e Copland, sopra citata, § 41).

12. In modo esatto i giudici di seconde cure hanno tenuto conto anche dei criteri fissati dalla pronuncia suddetta in tema di rispetto dei principi della finalità legittima (*il controllo nelle sue varie forme deve essere giustificato da gravi motivi*), della proporzionalità (*il datore di lavoro deve scegliere, nei limiti del possibile, tra le varie forme e modalità di adeguato controllo – ad es. sul flusso di comunicazioni o sul loro contenuto; con predeterminazione dei tempi di durata; etc. -, quelle meno intrusive*) e della preventiva dettagliata informazione ai dipendenti sulle possibilità, forme e modalità del controllo, in modo tale che, in ossequio alla necessità di contemperare le esigenze datoriali di controllo con quelle di tutela della privacy del dipendente, non è stata ritenuta consentita un'attività di controllo massivo, mentre sono state considerate indispensabili le opportune informative in merito alla possibile attività di controllo, con esclusione, in tale ottica, di controlli preventivi proprio perché si esulerebbe dal piano "difensivo".
13. Su tali questioni, le valutazioni della Corte di appello, in tema di ritenuta illegittimità dei controlli, costituiscono accertamenti di fatto, conformi ai principi di diritto sopra



evidenziati e adeguatamente motivati e, pertanto, insindacabili in sede di legittimità.

14. Avendo riguardo al tempo di commissione dei fatti (2013) e alla circostanza che i controlli sono stati effettuati allorquando i dipendenti non erano più in servizio presso la società, poi, le statuizioni della Corte territoriale, anche in relazione ad una eventuale asserita equiparazione degli *account* dei lavoratori a quelli aziendali, sono in linea con i precedenti di questa Corte che, in tema di tutela della riservatezza nello svolgimento del rapporto di lavoro, ha precisato che sono illegittime la conservazione e la categorizzazione dei dati personali dei dipendenti, relativi alla navigazione in *Internet*, all'utilizzo della posta elettronica ed alle utenze telefoniche da essi chiamate, acquisiti dal datore di lavoro - benché affidatario di compiti di rilievo pubblicistico - attraverso impianti e sistemi di controllo la cui installazione sia avvenuta senza il positivo esperimento delle procedure di cui all'art. 4, comma 2, della l. n. 300 del 1970 (nel testo anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 151 del 2015 vigente *ratione temporis*), applicabili anche ai controlli diretti ad accertare comportamenti illeciti dei lavoratori quando comportino la possibilità di verifica a distanza dell'attività di questi ultimi, ed in assenza dell'acquisizione del consenso individuale e del rilascio delle informative previste dal d.lgs. n. 196 del 2003. Il trattamento di quei dati si traduce, infatti, nella violazione dell'art. 8 della menzionata legge, che vieta lo svolgimento di indagini sulle opinioni e sulla vita personale del lavoratore, anche se le informazioni raccolte non siano in concreto utilizzate (Cass. n. 18302/2016).
15. La Corte distrettuale ha, invero, specificato che, oltre ad avere i dipendenti precisato che non avevano impostato



alcuna opzione per ricevere le *mail* personali sul medesimo applicativo di posta elettronica utilizzato sul *pc* aziendale e di non avere concesso alcuna autorizzazione, la società non aveva dimostrato di avere impartito specifiche disposizioni finalizzate a regolamentare le modalità di controllo e/o di duplicazione della corrispondenza dei lavoratori.

16. Quanto, infine, alla valutazione operata dal GIP del Tribunale di Milano, che ha disposto l'archiviazione, con provvedimento del 20.10.2020, sulla condotta di , deve osservarsi che, a prescindere dalla irrilevanza delle interferenze svolte relativamente agli stessi fatti in ambito di processo civile e penale essendo venuta meno la cd. pregiudizialità penale, in sede di legittimità questa Corte ha, invece, precisato che, nel caso di accesso abusivo ad una casella di posta elettronica protetta da "password", è configurabile il delitto di accesso abusivo ad un sistema informatico che concorre con quello di violazione di corrispondenza, in relazione all'acquisizione del contenuto delle "mail" custodite nell'archivio, e con il delitto di danneggiamento di dati informatici, nel caso in cui all'abusiva modificazione delle credenziali d'accesso consegua l'inutilizzabilità della casella di posta da parte del titolare (Cass. pen. n. 18284/2019).
17. Il secondo ed il quinto motivo, anche essi da esaminare congiuntamente perché connessi, presentano profili di inammissibilità e di infondatezza.
18. E' un principio ormai consolidato, quindi, quello secondo cui il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità, non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, ma la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica



e della coerenza logico - formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. n. 19547/2017; Cass. n. 29404/2017).

19. In tema di ricorso per cassazione, inoltre, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si allegghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione: ipotesi, queste, non ravvisabili nel caso in esame (Cass. n. 20867/2020; Cass. n. 29867/2020; Cass. n. 27000/2016; Cass. n. 13960/2014).
20. In diritto, deve invece rilevarsi che è infondata la asserita violazione dell'art 2697 cod. civ. che si ha, tecnicamente, solo nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poiché in questo caso vi è un erroneo



apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, n. 5, cpc (Cass. n. 17313/2020) non sussistente nel caso *de quo*.

21. Anche in relazione a tale profilo va ribadito che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. n. 16467/2017).
22. La Corte territoriale, nella decisione impugnata, ha argomentato, esaustivamente e congruamente, sul fatto che dalla istruttoria espletata (interrogatorio dei resistenti e la escussione di alcuni testi citati dai lavoratori) non erano emersi elementi univoci ed idonei a dimostrare con solo e non tanto i dedotti inadempimenti in violazione dei doveri di cui agli artt. 2104 e 2105 cod. civ., quanto il rapporto di derivazione causale tra le denunciate condotte dei dipendenti ed il pregiudizio che la società aveva dedotto di avere subito, non vertendosi in una ipotesi di danno *in re ipsa*.
23. Si verte in un accertamento di merito, riguardante in particolare il piano successivo della sussistenza delle asserite conseguenze dannose e non quello della commissione delle condotte, adeguatamente motivato, che non può essere, quindi, sindacato da questa Corte.
24. Da ultimo, va precisato che il travisamento del contenuto oggettivo della prova ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non quando si verta in una ipotesi,



come nell'analisi effettuata dalla Corte territoriale nel caso di specie, di verifica logica della riconducibilità dell'informazione probatoria al fatto probatorio (Cass. Sez. Un. n. 5792/24).

25. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso principale deve essere rigettato, mentre la trattazione di quello incidentale, proposto in via condizionata all'accoglimento di quello *ex adverso* presentato, va dichiarata assorbita.
26. Al rigetto segue la condanna della ricorrente principale al pagamento, in favore di ciascun controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.
27. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo, limitatamente alla ricorrente principale.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito quello incidentale condizionato. Condanna la ricorrente principale al pagamento, in favore di ciascun controricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, l'11 giugno 2025

Il cons est.

Dott. Guglielmo Cinque

Il Presidente

Dott. Antonio Manna



